

COMUNE DI AVOLA

Provincia di Siracusa

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL REGISTRO

DATA 27.09.2019

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 06/03/2003 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione:

CHE l'Amministrazione Comunale, ha richiesto la modifica del Regolamento al fine di inserire ulteriori otto articoli, dal 17 al 24, che disciplinano la cessione di spazi pubblicitari a pagamento nel sito istituzionale del Comune di Avola:

Che l'Amministrazione Comunale ha richiesto anche l'estensione dell'art. 14, comma 5, inserendo la parola "anche" prima della parola "collaterale";

Vista la Legge 27/12/1997, n. 449

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di modificare il Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione come di seguito:
 - a. L'intitolazione del Regolamento viene modificata come segue: *Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione, sugli accordi di collaborazione e sugli spazi pubblicitari sul sito internet istituzionale.*
 - b. All'art. 14, comma 5, viene inserita la parola "anche" prima della parola "collaterale";
 - c. Alla fine dell'art. 14, comma 6, viene aggiunta la seguente frase: "*Il proponente acquisisce il diritto di prelazione*".
 - d. Dopo l'articolo 16 vengono inseriti il seguente "**Titolo III – Spazi pubblicitari sul sito internet istituzionale**" ed i seguenti articoli:

Art. 17 – Condizioni generali

1. Il Comune di Avola, ai sensi dell'art. 43 della L. 27-12-1997, n. 449, mette a disposizione di terzi un servizio di "Banner", cioè l'affitto a pagamento di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche definite con provvedimento della Giunta Municipale, per un determinato periodo di tempo sul Sito Internet <http://www.comune.avola.sr.it>.
2. Il prezzo dell'affitto mensile dei banner, distinti per dimensione, sarà definito ogni anno, con apposito provvedimento, dalla Giunta Municipale. Fino alla definizione del nuovo prezzo, il Cliente sarà tenuto a pagare il prezzo definito dal primo contratto.
3. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in caso di non accettazione del prezzo definito in sede di rinnovo del contratto.
4. Il Comune di Avola, nei casi in cui gli spazi fossero disponibili, riconosce al Cliente il diritto esclusivo e o non esclusivo di inserirvi dati, immagini e quant'altro di suo interesse ma che non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant'altro di diritto a terzi.

Art. 18 - Durata

1. Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari sul Portale Comunale ha durata limitata ad anni uno, rinnovabile di anno in anno con apposita rinegoziazione del prezzo, con un minimo di mesi tre a partire dal primo giorno successivo alla realizzazione del servizio.

Art. 19 – Pagamenti

1. Il Comune emetterà fattura nei confronti del cliente al stipula del contratto per l'utilizzo dello spazio pubblicitario.
2. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere pagato dal cliente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della fattura a mezzo bonifico presso la Tesoreria Comunale indicandone esplicitamente la causale.
3. In caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva del credito mediante ingiunzione di pagamento e all'eventuale sospensione del servizio.

Art. 20 – Caratteristiche tecniche e contenuti

1. Le caratteristiche tecniche dei Banner sono definite con Deliberazione di Giunta Municipale. Tutte le operazioni riguardanti l'inserimento delle informazioni e/o immagini del Cliente nello spazio Banner saranno a

completa cura ed onere del Cliente, se non diversamente specificato nel modulo di richiesta. Il Cliente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine del contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero del Servizio Informatico Comunale da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

Art. 21 – Rifiuto di sponsorizzazione inaccettabile

1. Il Comune di Avola non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi modo collegate alla produzione o distribuzione di articoli, servizi o prodotti a sfondo pornografico, a sfondo antisemita, ecc...
2. Sulla valutazione delle sponsorizzazioni, l'Amministrazione Comunale ha un potere discrezionale completo.
3. Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari sul Portale Comunale diviene immediatamente invalidabile dal Comune di Avola nel caso il Cliente celasse in qualsiasi modo il reale contenuto degli annunci ed in ogni caso tale contenuto fosse ritenuto inaccettabile.
4. Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari cedibili sul portale comunale non è in alcun modo cedibile.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che il Comune di Avola sia tenuto a rifondere alcunché e fatta salva ogni altra azione del Comune di Avola.

Art. 22 - Responsabilità

1. Il Cliente è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso il Cliente decide di collegare. Il Cliente dichiara e garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell'annuncio, collegato al Banner, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà.
2. Il Cliente è l'unico responsabile del contenuto celato dell'annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani.
3. Il Cliente dichiara la totale non-perseguibilità del Comune di Avola per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione e del link.
4. Il Cliente solleva il Comune di Avola da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul Portale del Comune di Avola assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terzi contro il Comune di Avola causate dalla pubblicazione della propria Sponsorizzazione.

Art. 23 – Sospensione del servizio spazio "banner"

1. Il Comune di Avola avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione, manutenzione, per imposizione i qualsiasi autorità competente.

Art. 24 – Informazioni


1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata o a mezzo e-mail o PEC.
2. Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.
3. Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia civile, di diritti d'autore e brevetti industriali.
4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio qui regolamentato, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Avola.
5. Non è consentito l'arbitrato.

2. Di dare atto che dopo le predette modifiche il Regolamento risulta formulato come da allegato;
3. Che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
4. L'Ufficio Ragioneria è incaricato di inserire nel redigendo Bilancio, un apposito capitolo riservato agli introiti derivanti da sponsorizzazioni, collaborazioni o vendita di spazi pubblicitari;
5. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento .

Avola, li 18/09/2012

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

arch. Gaetano Brax




PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI

ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991 ed integrata con la L.R. n.30/2000

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola. li 18 SET. 2012

IL DIRIGENTE AREA 4
(Arch. Gaetano Brex)



In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere Favorevole**

Avola. li 18.09.12


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO REGIONALE AVALONNA
Dott. Sebastiano



Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991, la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola. li _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



In esecuzione all'incarico di cui all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, il sottoscritto in ordine alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, Esprime _____

Avola. li 21/09/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea Battaglia)



L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30' della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

01) Iacono Salvatore	P	✱	:	16) Ambrogio Giuseppe	✱	A
02) Tardonato Francesco	P	✱	:	17) Coletta Giuseppe	✱	A
03) Rossitto Gabriele	✱	A	:	18) Cancemi Vincenzo	✱	A
04) Caldarella Giuseppe	✱	A	:	19) Libro Stefano	✱	A
05) Caruso Paolo Corrado	✱	A	:	20) Bianca Davide	✱	A
06) Pintaldi Sergio	✱	A	:	21) Di Rosa Corrado	✱	A
07) Dell'Albani Sebastiana	P	✱	:	22) Masuzzo Marta Maria	✱	A
08) Passarello Sebastiano	✱	A	:	23) Forte Danilo	✱	A
09) Orlando Antonio	P	✱	:	24) Morale Sebastiano	✱	A
10) Canonico Corrado	✱	A	:	25) D'Amato Giovanni	✱	A
11) Amato Salvatore	P	✱	:	26) Ragusa Luisa	P	✱
12) Murè Michele	✱	A	:	27) Bellomo Sebastiano	✱	A
13) Midolo Corrado	✱	A	:	28) Caruso Paolo	P	✱
14) Inturri Sebastiano	P	✱	:	29) Falco Stefania	✱	A
15) Oliva Corrado	✱	A	:	30) Rauceca Corrado	✱	A

Risultano presenti n° 22 ed assenti n° 8 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il Geom. Canonico Corrado nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Andrea Battaglia

**Consiglieri intervenuti dopo l'appello: Ragusa Luisa – Dell'Albani Sebastiana – Iacono Salvatore - Inturri Sebastiano -
Presenti n. 26**

Continuando in seduta pubblica, il Presidente, passa alla trattazione del 3° bis punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **Modifica Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione.-**

Aperta la discussione generale, dopo la illustrazione della proposta da parte del Dirigente Area 4 arch. Gaetano Brex, il consigliere **Caldarella Giuseppe** propone i seguenti emendamenti:

art.14 – co. 5: dopo le parole “ per l'Ente alla sua realizzazione “ aggiungere **“previo parere favorevole del Consiglio comunale valutate le componenti etiche, estetiche e di decoro di tutela ambientale “**

art. 14 – co.6: alla fine del comma aggiungere **“ a parità di offerta economica il proponente acquisisce il diritto di prelazione “**

Intervenendo il Segretario generale chiarisce che eventuali emendamenti potranno essere apportati alle proposte di modifiche e non sul resto del Regolamento e quindi **l'unico emendamento ammissibile è quello fatto al 6° comma dell'art. 14.**

Assessore Grande Massimo: Lo scopo di questo regolamento è quello di accelerare determinate situazioni che sono quasi di ordinaria amministrazione, per cui nell'ottica di avere uno strumento veloce, elastico, si è pensato di strutturalo rispettando il suo impianto originale senza modificarlo e aggiungendo solo la parte relativa alla modernizzazione portata da internet. Ritiene, pertanto, il primo emendamento proposto dal consigliere Caldarella che non faciliti l'iter procedurale delle pratiche mentre per il secondo chiarisce che la prelazione si può avere solo a parità di condizioni..

A questo punto, il Presidente prima di mettere ai voti l'unico emendamento ammissibile e cioè quello relativo al 6° comma dell'art. 14, acquisisce i pareri favorevoli dell'Arch. Brex (parere tecnico), del Dr. Bonincontro (per il Collegio dei Revisori dei conti) e del Segretario generale (legittimità).

Indi, procedendo alla votazione palese, per alzata e seduta, dell'emendamento, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 19

Contrari n. 15 (Libro – Cancemi – Ambrogio – Raucea – Coletta – Oliva – Bianca – Di Rosa – Forte – Morale – D'Amato – Ragusa – Masuzzo – Bellomo – Dell'Albani)

Favorevoli n. 4 (Passarello – Pintaldi – Inturri – Caldarella)

L'emendamento non viene approvato.

Indi il Presidente mette ai voti la proposta dell'Ufficio che sempre per votazione palese, per alzata e seduta, viene approvata con n. 17 voti favorevoli e n. 2 contrari (Inturri – Caldarella)

La proposta dell'Ufficio viene così approvata.

Infine, su proposta del consigliere Libro Stefano, sempre, per alzata e seduta, viene messa ai voti la Immediata Esecutività che viene approvata all'unanimità dei n. 19 consiglieri presenti e votanti.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli atti depositati e messi a disposizione dei Consiglieri comunali;-
Sentiti gli interventi in aula;-
Atteso l'esito delle votazioni

DELIBERA


Di approvare, come approva, la Modifica Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione.-

Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Geom. Corrado Canonico



Il Segretario Generale
Dott. Andrea Battaglia





CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione, sugli accordi di collaborazione e sugli spazi pubblicitari sul sito internet istituzionale

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 - Oggetto del presente Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la «**sponsorizzazione**», e più in generale la conclusione di speciali «**accordi di collaborazione**», relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune di Avola nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell'art. 5, che di nuovo segue.

2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che si pone in tema, come normativa di principio; rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell'art. 119 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione: definizione

1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi, prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Avola, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

Art. 3 - Accordi di collaborazione: definizione

1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Avola, oltre al ritorno pubblicitario rimarcato all'art. 2 che precede, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d. «collaborante», estrinsecandosi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell'intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.

Art. 4 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale

1. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto «sponsorizzante» ovvero di quello «collaborante» devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale e alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Avola.

2. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.



Art. 5 - Finalità

1. Il Comune di Avola intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:

- per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
- per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Avola ricorre, esemplificativamente, a forme di «sponsorizzazione» in relazione:

- ad attività culturali di differente tipologia;
- ad attività sportive;
- ad attività di promozione turistica;
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- (residualmente) ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.

2. Per gli «accordi di collaborazione» sono attività privilegiate in specie:

- la concessione di edifici monumentali in stato di degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso, li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
- le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale;
- (residualmente) il restauro, recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, sia appartenente al demanio che al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 7 - Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art. 6, sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione:

- sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici;
- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Avola;
- devono produrre risparmi di spesa.

Art. 8 - Il Comune come sponsor

1. La Giunta comunale, con propria delibera proposta dal Dirigente di settore su apposito indirizzo politico, autorizza, in via generale, le «attività» del Comune di Avola per la cui realizzazione è possibile il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazione.

2. Analogamente si procede per i c.d. «accordi di collaborazione».

3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art. 18, che segue.



Art. 9 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
 - le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Avola.

Art. 10 - Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:

- di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
- di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
- di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all'effettiva concretizzazione dell'attività, del progetto o, più genericamente, dell'iniziativa da realizzarsi da parte di questo Comune;
- di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.

2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.

Art. 11 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:

- ad iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale;
- ad iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.

2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II, che segue - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune di Avola con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2 che immediatamente precede avviene o mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. («Piano esecutivo di gestione») o da parte del Dirigente di settore di concerto ad un atto di indirizzo politico.

Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.



Art. 13 - Il Comune come sponsor

1. In relazione a particolari manifestazioni od iniziative di segno latamente culturale, inerenti specialmente la promozione e la valorizzazione di attività e di beni sociali e/o culturali, questa Amministrazione comunale può assumere anche la veste di sponsor.
2. In tali evenienze, prima della formale stipula del contratto di sponsorizzazione, l'Amministrazione comunale dovrà verificare che da tale adesione non risulti alterato il suo ruolo e la sua immagine di imparzialità.

TITOLO II MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 - Regole generali e comuni

1. La scelta dell'altro contraente avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica - che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione - tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di «sponsorizzazione» ovvero di «accordi di collaborazione».
2. È sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, con specifico riferimento:
 - alle ipotesi di iniziative che per le sue peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso risulterebbero di un improbabile buon esito;
 - alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
 - alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
 - alle ipotesi previste al Titolo II° della L. R. n. 7 del 02.08.2002 - "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi" - ed eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
4. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale (o latamente tale) dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e del previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
5. Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta della gestione di una attività **anche** collaterale quale corrispettivo di compensazione dell'iniziativa stessa. In questa evenienza, valutato l'interesse per l'Ente alla sua realizzazione, si procederà con adeguate forme di pubblicità che



mettano sull'avviso eventuali ulteriori soggetti interessati, anche mediante lo strumento semplificato di un «avviso di interesse»..

6. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto-concorso ovvero della licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente. **Il proponente acquisisce il diritto di prelazione.**

Art. 15 - La valutazione delle offerte

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate da una apposita Commissione in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico o nella lettera di invito, finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

2. La Commissione giudicatrice è di norma composta da almeno tre membri esperti nominati con determina sindacale.

Art. 16 - Compiti specifici della dirigenza

1. Sulla base delle previsioni e delle peculiari indicazioni riportate nella delibera di Giunta Municipale di cui all'art. 8, nel P.E.G. («Piano esecutivo di gestione») ovvero in un apposito atto di indirizzo politico, le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze del dirigente competente per materia.

TITOLO III SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Art. 17 - Condizioni generali

1. Il Comune di Avola, ai sensi dell'art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, mette a disposizione di terzi un servizio di "Banner", cioè l'affitto a pagamento di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche definite con provvedimento della Giunta Municipale, per un determinato periodo di tempo sul Sito Internet <http://www.comune.avola.sr.it>.

2. Il prezzo dell'affitto mensile dei banner, distinti per dimensione, sarà definito ogni anno, con apposito provvedimento, dalla Giunta Municipale. Fino alla definizione del nuovo prezzo, il Cliente sarà tenuto a pagare il prezzo definito dal primo contratto.

3. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in caso di non accettazione del prezzo definito in sede di rinnovo del contratto.

4. Il Comune di Avola, nei casi in cui gli spazi fossero disponibili, riconosce al Cliente il diritto esclusivo e/o non esclusivo di inserirvi dati, immagini e quant'altro di suo interesse ma che non violino alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant'altro di diritto a terzi.

Art. 18 - Durata

1. Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari sul Portale Comunale ha durata limitata ad anni uno, rinnovabile di anno in anno con apposita rinegoziazione del prezzo, con un minimo di mesi tre a partire dal primo giorno successivo alla realizzazione del servizio.



Art. 19 – Pagamenti

1. Il Comune emetterà fattura nei confronti del cliente al stipula del contratto per l'utilizzo dello spazio pubblicitario.
2. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere pagato dal cliente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della fattura a mezzo bonifico presso la Tesoreria Comunale indicandone esplicitamente la causale.
3. In caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva del credito mediante ingiunzione di pagamento e all'eventuale sospensione del servizio.

Art. 20 – Caratteristiche tecniche e contenuti

1. Le caratteristiche tecniche dei Banner sono definite con Deliberazione di Giunta Municipale. Tutte le operazioni riguardanti l'inserimento delle informazioni e/o immagini del Cliente nello spazio Banner saranno a completa cura ed onere del Cliente, se non diversamente specificato nel modulo di richiesta. Il Cliente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine del contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero del Servizio Informatico Comunale da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

Art. 21 – Rifiuto di sponsorizzazione inaccettabile

1. Il Comune di Avola non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi modo collegate alla produzione o distribuzione di articoli, servizi o prodotti a sfondo pornografico, a sfondo antisemita, ecc...
2. Sulla valutazione delle sponsorizzazioni, l'Amministrazione Comunale ha un potere discrezionale completo.
3. Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari sul Portale Comunale diviene immediatamente invalidabile dal Comune di Avola nel caso il Cliente celasse in qualsiasi modo il reale contenuto degli annunci ed in ogni caso tale contenuto fosse ritenuto inaccettabile.
4. Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari cedibili sul portale comunale non è in alcun modo cedibile.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che il Comune di Avola sia tenuto a rifondere alcunché e fatta salva ogni altra azione del Comune di Avola.

Art. 22 - Responsabilità

1. Il Cliente è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso il Cliente decide di collegare. Il Cliente dichiara e garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell'annuncio, collegato al Banner, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà.
2. Il Cliente è l'unico responsabile del contenuto celato dell'annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani.
3. Il Cliente dichiara la totale non-perseguibilità del Comune di Avola per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione e del link.



4. Il Cliente solleva il Comune di Avola da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul Portale del Comune di Avola assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terzi contro il Comune di Avola causate dalla pubblicazione della propria Sponsorizzazione.

Art. 23 – Sospensione del servizio spazio “banner”

1. Il Comune di Avola avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione, manutenzione, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

Art. 24 – Informazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera raccomandata o a mezzo e-mail o PEC.
2. Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.
3. Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia civile, di diritti d'autore e brevetti industriali.
4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio qui regolamentato, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Avola.
5. Non è consentito l'arbitrato.

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE